

## Il diritto canonico come “insieme di realtà giuridiche” nella Chiesa

Massimo del Pozzo

SOMMARIO: 1. La disarmante semplicità di un “concetto fondamentale” sul diritto ecclesiale. - 2. L'essenza personalistica del diritto nella Chiesa. - 3. La promozione qualitativa della legislazione canonica.

### 1. LA DISARMANTE SEMPLICITÀ DI UN “CONCETTO FONDAMENTALE” SUL DIRITTO ECCLESIALE

La celebrazione del XXV anniversario della promulgazione del Codice ha fornito al supremo Legislatore l'occasione di esprimersi autorevolmente sulla *natura del diritto ecclesiale* e sulla *portata della legislazione nella Chiesa*. Il Santo Padre non ha mancato di dare all'incontro un tono caldo e diretto (al di là dell'affettuoso introito e congedo, il ricordo del contributo personale nella redazione del *Codex*); non si è limitato tuttavia – come poteva risultare prevedibile – ad un apprezzamento del lavoro svolto e ad un incoraggiamento nel cammino da percorrere, ha voluto offrire uno spunto di riflessione ben più arricchente: l'individuazione del principio euristico dello *ius ecclesiae*: *l'intrinseca giuridicità dei beni salvifici*<sup>1</sup>. La consueta semplicità e stringatezza delle asserzioni non può nascondere allora l'altrettanto abituale profondità e puntualità dell'insegnamento pontificio<sup>2</sup>. Ai canonisti tocca dunque cercare non solo di non tralasciare o dimenticare troppo presto il pensiero esposto, ma di cogliere appieno il

---

<sup>1</sup> L'assunto in pratica riflette ed ampia l'argomentazione già svolta nel *Discorso alla Rota Romana del 2007* sull'intrinseca dimensione giuridica del matrimonio (27 gennaio 2007, in questa Rivista, 19 [2007], con nota di F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*, pp. 483-494).

<sup>2</sup> Nell'analogo frangente del commento ad un discorso papale (*Discorso ai partecipanti del Congresso Internazionale sulla legge naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 14 febbraio 2007) già esprimevamo il timore ed il ritegno nel far torto alla brevità, immediatezza e chiarezza dello stile di Benedetto XVI (cf il nostro *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, *ibid.*, pp. 495- 509). L'osservazione vale a maggior ragione in questa sede ove il testo è ancora più conciso (1058 parole).

significato e la fecondità dell'ultimo e più decisivo "intervento" del Convegno di studio.

Una sorta di chiosa finale alla lettura del Discorso non può che sottolineare ulteriormente l'indiscutibile *intentio* del Pontefice: «Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire un concetto fondamentale che informa il diritto canonico». Senza mezzi termini Benedetto XVI contrappone esplicitamente l'«insieme di realtà giuridiche» all'«insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale» e addita come meta e punto fermo dell'ermeneutica giuridica il recupero di una corretta visione realista e di un'autentica concezione personalistica del diritto<sup>3</sup>. In tal modo anche la legge canonica viene ricondotta alla sua fonte ed al vero principio vitale dell'ordinamento ecclesiale. Il nucleo dell'affermazione riportata, proprio per la sua lungimiranza, ci pare non a caso la più elevata e importante acquisizione a livello teoretico generale dell'ancor breve ma già piuttosto significativo magistero giuridico benedettino<sup>4</sup>.

I due ambiti tematici evidenziati dai successivi paragrafi, fornendo una sommaria chiave di lettura dell'Allocuzione, riteniamo non sviino troppo dal tenore e dal contenuto delle parole del Vicario di Cristo e

---

<sup>3</sup> In un ottica realista la stessa dizione del diritto al singolare si presenta estremamente insidiosa e pericolosa per la sua valenza astrattiva: non esiste il diritto come concetto o principio, ma solo la cosa in concreto dovuta. Evitando equivoci o un'impronta di tipo idealistico, converrebbe quindi parlare più propriamente di diritti e aver chiaro che il diritto come pretesa categoria totalizzante (quello che frequentemente viene indicato come diritto oggettivo) non è che l'insieme o il complesso delle *res iustae*.

<sup>4</sup> Occorre puntualizzare che l'esplicitazione della "nozione metafisica di diritto" non costituisce certo una novità: appartiene alla pregressa e molto caratterizzata personalità scientifica del Papa e si inserisce perfettamente nel suo attuale orizzonte mentale. In un contesto recente e particolarmente qualificante (in occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* da parte della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA) Joseph Ratzinger aveva asserito: «La "fine della metafisica", che in ampi settori della filosofia moderna viene presupposta come un fatto irreversibile, ha condotto al positivismo giuridico che oggi ha assunto soprattutto la forma della teoria del consenso (...) Concretamente questo si manifesta in un progressivo scomparire dei fondamenti del diritto ispirati alla tradizione cristiana» (*Lectio doctoralis*, 10 novembre 1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino 2000, p. 11). In questo caso però questa radicata e motivata posizione è stata specificamente riferita al diritto nella Chiesa e direttamente assunta nel servizio docente del *munus* petrino.

possano descrivere con sufficiente chiarezza lo sviluppo logico del ragionamento. I punti di seguito proposti individuano in pratica due gradi di approssimazione o livelli di penetrazione *sub specie iustitiae* nel *Mysterium Ecclesiae*. La celebrazione delle "nozze d'argento" del *Codex*, lungi dall'indulgere a facili forme di autocompiacimento<sup>5</sup>, si è trasformata dunque in una preziosa rimediazione sul compito del giurista ed ha ribadito la congenita natura strumentale della codificazione<sup>6</sup>. La postergazione ontologica e deontologica dei "testi" rispetto ai "beni" non significa allora un ridimensionamento della funzione interpretativa, ma un richiamo a coltivare l'unitarietà della missione salvifica ed un'ulteriore spinta a potenziare la promozione del giusto intraecclesiale.

## 2. L'ESSENZA PERSONALISTICA DEL DIRITTO NELLA CHIESA

Il vero "cuore" del messaggio benedettino è rappresentato dalla *tematizzazione della questione fondamentale sull'essenza del fenomeno giuridico nella Chiesa*<sup>7</sup>. Il Pontefice non si limita a mettere in guardia da una visione latamente normativistica («Lo *ius ecclesiae* non è solo un insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per questo speciale popolo che è la Chiesa di Cristo») <sup>8</sup>, fornisce un contributo penetrante ed illuminante in chiave essenzialista. L'intervento contiene infatti una triade di interessanti delucidazioni sulla natura del diritto ecclesiale: «[Lo *ius ecclesiae* è] la dichiarazione autorevole, da parte del Legislatore ecclesiale, dei doveri e dei diritti, che si fondano nei sacramenti e che sono quindi nati

---

<sup>5</sup> Cf in merito anche la *Prolusione commemorativa* di introduzione di lavori dello stesso Convegno di J. HERRANZ, *Il Codice di Diritto Canonico e il successivo sviluppo normativo*, 24 gennaio 2008 (in attesa di pubblicazione nei relativi Atti).

<sup>6</sup> «*Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae...*» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», 25 gennaio 1983, «AAS», 75 [1983], II, p. XI)

<sup>7</sup> Circa l'inquadramento a livello fondamentale cf C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 93-268; ID., *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, in questa Rivista, 15 (2003), pp. 562-573.

<sup>8</sup> Occorre premettere a quanto diremo tra poco (*infra* ns. § 3) che l'insufficienza della nozione normativa non ne esclude una limitata rispondenza effettuale: l'espressione «non è solo» non significa "non è affatto" e adombra la parzialità e deficiarietà più della scorrettezza dell'asserzione citata.

dall'istituzione di Cristo stesso»; «l'essenza del diritto canonico è la persona del cristiano nella Chiesa»; «"Il Diritto Canonico si rivela così connesso con l'essenza stessa della Chiesa"»<sup>9</sup>. Estendendo poi il discorso alla legge canonica, il Papa precisa: «La legge della Chiesa è, anzitutto, *lex libertatis*: legge che ci rende liberi per aderire a Gesù». Orbene, l'intervento pone le basi per una *corretta fondamentazione del sapere canonico*. In questa direzione, sembra che dalle parole del Santo Padre possano emergere abbastanza nitidamente almeno *tre tratti caratterizzanti* e qualificanti il retto approccio alla giuridicità *in Ecclesia*: il *realismo*, il *personalismo* ed il *garantismo*.

Il primo e prioritario assunto del Discorso concerne l'*identificazione dello ius con la realtà delle cose giuste*<sup>10</sup>. La sintesi organica della materia regolamentata dal Codice come «insieme di realtà giuridiche» evidenzia subito, specie se posta in correlazione colla precedente espressione «insieme di norme», l'autocoscienza della pregnanza ed incisività dell'affermazione. Anche la perentoria definizione della valenza essenzialmente "dichiarativa" (e non certo costitutiva) delle disposizioni normative rinvia inesorabilmente alla natura ed alla *ratio* della spettanza ed alla sua indiscussa fonte soprannaturale (diritto divino). L'impostazione assunta risponde d'altronde alla concezione veritativa metafisica che costituisce la linea portante del pontificato di Benedetto XVI<sup>11</sup>. Il

---

<sup>9</sup> L'ultima frase fa propria un'affermazione di Giovanni Paolo II di quindici anni prima.

<sup>10</sup> «(...) Dire o determinare lo *ius* è dire o determinare lo *iustum*, il giusto. In ciò consiste, pertanto, l'arte del giurista: dire o determinare il giusto. E in questo consiste l'arte del canonista: dire o determinare il giusto nel contesto del Popolo di Dio...»; «Il suo, il giusto, il diritto o *ius* è una cosa. È la cosa che, appartenendo – essendo attribuita o assegnata – ad un soggetto, gli deve essere data. Questa cosa può essere materiale o immateriale...» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, ptt. 5 e 8/II, Venezia 2007, pp. 31 e 34-35).

<sup>11</sup> Cf anche il nostro *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in questa Rivista, 18 (2006), pp. 503-506. La prima delle due tesi per la difesa del diritto proposte da Ratzinger nella summenzionata occasione si conclude significativamente con queste parole: «Ma laddove questa esigenza interiore dell'essere umano, che come tale è orientato al diritto, laddove questa istanza, che va al di là delle correnti mutevoli, non può più essere percepita e quindi la "fine della metafisica" è totale, l'essere umano nella sua dignità e nella sua essenza è minacciato» (*Per il diritto*, cit., p. 14). Proprio in occasione di un seminario organizzato

Successore di Pietro non si limita, peraltro, a sostenere l'oggettività del sistema assiologico di riferimento, discende, ancorché implicitamente e molto rapidamente, alla più concreta determinazione del riconoscimento della titolarità dei fedeli in termini di *res debita*<sup>12</sup>. *Ad mentem Christi Vicarii* la sostanza della giuridicità canonica è costituita appunto dai doveri e dai diritti «che si fondano nei sacramenti». L'espressiva determinazione del novero dell'«adeguata protezione da parte del Diritto» auspicata («tutela dei delicati interessi delle cose di Dio»; «protezione dei diritti dei più deboli»; «difesa di quei delicati "beni" che ogni fedele ha gratuitamente ricevuto»<sup>13</sup>) non dà adito a troppi dubbi: le cose di Dio, i diritti della comunione, i beni della grazia, che dir si voglia, costituiscono ciò che è peculiarmente giusto nella Chiesa<sup>14</sup>. Anzi, l'accentuazione del fondamento sacramentale dello *ius ecclesiae* manifesta il legame intrinseco dell'attribuzione del dovuto con la custodia del patrimonio salvifico<sup>15</sup>.

---

per analizzare l'ormai celebre *Lectio magistralis* di Benedetto XVI mai pronunciata all'Università "La Sapienza" di Roma Vittorio Possenti additava il rischio del nichilismo (giuridico) nell'atteggiamento antirealista: «Il nichilismo giuridico è momento notevole della crisi che attraversa il pensiero occidentale e che nasce originariamente dalla pressione dell'ideologia, intendendo con questo termine il rifiuto del principio di realtà e la sua sostituzione con la falsa coscienza, col desiderio elevato a regola assoluta, con la volontà che ci libera da ogni misura. Elevandoci al livello del concetto, la pressione dell'ideologia prende nella dottrina filosofica della conoscenza il nome di antirealismo: il cammino da non prendere, da cui ci libera la strada maestra del realismo» (*Fede, ragione, università*, in [www.zenit.org](http://www.zenit.org) servizio quotidiano del 23 febbraio 2007).

<sup>12</sup> J.P. Schouppe (*Le réalisme juridique*, Bruxelles 1987, pp. 174-176) distingue appunto due possibili accezioni del realismo giuridico: il realismo in senso lato (oggettivismo) ed il realismo appunto in senso stretto (che identifica il diritto con la materialità della spettanza). Il riconoscimento di un fondamento oggettivo e preesistente alla normazione umana, pur mettendo in luce un aspetto del fenomeno, non arriva alla pienezza della determinazione del giusto. Il Papa mostra invece di voler giungere proprio alle conseguenze ultime dell'applicazione della dottrina tommasiana.

<sup>13</sup> Penultimo capoverso del *Discorso*.

<sup>14</sup> Cf in questa linea anche ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 176-207.

<sup>15</sup> Resta un sicuro punto di riferimento in materia J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, relazione del 1983 raccolta in ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona 2005<sup>2</sup>, pp. 297-319, ns. trad. it. in questa Rivista, 17 (2005), pp. 629-658.

Il ricorso al *personalismo giuridico* può servire a mostrare un'altra faccia del realismo: se al centro della relazione non c'è un concetto o un'idea ma una cosa o un bene, non meno importante è il riferimento all'alterità dei soggetti. Anche nell'*Ecclesia iuris*, lo statuto deontologico della persona o la strutturazione dell'uomo in funzione del fenomeno giuridico costituiscono l'indiscusso presupposto di qualsivoglia espressione di doverosità e concorrono alla promozione dei singoli e della comunione ecclesiale. Il bene giuridico è un *bonum* costitutivamente interpersonale che rinvia al rapporto d'eguaglianza dedotto e compone il "mosaico" delle esigenze particolari nell'unità del *Christus totus*. Per illustrare questo profilo, il Papa estende l'efficace formulazione rosminiana: "La persona umana è l'essenza del diritto" all'ambito canonico<sup>16</sup>. Nelle parole del Pontefice si sottolinea pure la sublimazione della *dignitas cristiana* nell'elevazione al piano soprannaturale<sup>17</sup>. Se il giusrealismo corrobora l'immediata concretezza, la stringente oggettività e l'intrinseca razionalità del *iustum*, il personalismo sottolinea la valenza antropologica del fattore giuridico e la destinazione ultima del principio di ripartizione alla realizzazione di un autentico umanesimo integrale, evitando improprie forme di "meccanicismo funzionalista"<sup>18</sup> o di appiattente comunitarismo<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> A rigore si dovrebbe forse più propriamente parlare di persona umana nella Chiesa riconoscendo l'ordinazione alla Chiesa dei non battezzati. Cf in merito P. LOMBARDÍA, *Derecho divino y persona física en el ordenamiento canónico*, in ID., *Escritos de Derecho Canónico*, I, Pamplona 1973, pp. 223-253; ID., *Contribución a la teoría de la persona física en el ordenamiento canónico*, «Ius Canonicum», 28 (1989), pp. 15-106.

<sup>17</sup> Se l'affermazione di Rosmini vale nell'ordine della creazione, trova «a maggior ragione» riscontro – adduce Benedetto XVI – in quello della redenzione.

<sup>18</sup> Nell'impostazione della questione morale, denunciando il depauperamento dei contenuti rituali (portatori di un senso e significato in sé) da parte del funzionalismo sociale tipico della modernità, G. Faro asseriva espressivamente: «Nella morale il diritto è in funzione della persona. Nel moralismo le persone sono in funzione del diritto, ovvero della società che la legge salvaguarda: l'uomo in funzione della società» (*Le radici rituali dell'agire morale*, «Studi Cattolici», n. 565 [marzo 2008], p. 168).

<sup>19</sup> J. Llobell, ad es., spiega la valenza comunionale di un bene ecclesiale quale il processo prendendo le distanze tanto dal "panpubblicismo" di stampo fedeliano tanto dal "liberismo" canonico (*Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in AA.Vv., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, pp. 68-72). Il ragionamento ci pare tranquillamente

La dignità cristiana apre la strada anche alla *libertas filiorum Dei*<sup>20</sup>. Un ulteriore spunto offerto dalla riflessione pontificia è costituito appunto dalla *funzione liberatoria e garantista dello ius*. Benché nel contesto considerato la nozione di *lex libertatis* venga riferita alla legge, ci pare estensibile all'intero spettro della giustizia canonica<sup>21</sup>. La logica della Redenzione esalta infatti la spinta ad assecondare i carismi ed a proteggere l'iniziativa e l'autonomia del fedele<sup>22</sup>. Il Pastore universale, invitando a cogliere il nesso vitale della legislazione col cammino storico della Chiesa, individua il significato trascendente e teleologico della regola ed orienta la missione catechetica e pedagogica del giurista ad illustrare l'univocità e conformità della *salus animarum* con l'ordine sociale giusto. L'esercizio e la pratica effettiva ed efficace del diritto di difesa e la formazione e sensibilità giuscanonica garantiscono allora l'opzione preferenziale per i poveri e gli ultimi anche nel seno del popolo di Dio<sup>23</sup>. Il forte richiamo alla tutela «dei più deboli, di coloro che non hanno altre forze per farsi valere» può aiutare a ribadire la dimensione diaconale della potestà e la sottomissione dell'autorità alla verità e al diritto, senza minimamente temere il ricorso allo strumento giudiziario di accertamento del dovuto<sup>24</sup>.

---

estensibile ad altri ambiti della giuridicità canonica.

**20** Cf LG, n. 9b.

**21** Anche in questo caso l'osservazione ci pare in stretta dipendenza con la pregressa impostazione del Pontefice: «Un popolo senza un ordinamento giuridico comunitario non può sussistere. Esso precipita nell'anarchia, che è la parodia della libertà, il suo annullamento nell'arbitrio di ciascuno, che è la totale assenza di libertà. (...) Il diritto – lo abbiamo già visto – è costitutivo per la libertà e la comunità; il culto, vale a dire il giusto modo di rapportarsi a Dio è, a sua volta, costitutivo per il diritto» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, pp. 16-17).

**22** In questa linea può essere molto indicativo J. HERVADA, *La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad*, in *Vetera et nova*, cit., pp. 411-425; nonché ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 193-196 («La libertà nella Chiesa come bene giuridico»); ID., *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, «Fidelium iura», 3 (1993), pp. 79-99.

**23** Cf PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, nn. 182-184, pp. 97-99; ID./G. CREPALDI - E. COLOM, *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, Roma 2005, pp. 563-567.

**24** «Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: (...) l'autorità gerarchica viene proposta

## 3. LA PROMOZIONE QUALITATIVA DELLA LEGISLAZIONE CANONICA

Precisato il “fine primario” dell’intervento benedettino, possiamo discendere alle ulteriori riflessioni proposte<sup>25</sup>. L’altro grande argomento affrontato dal Pontefice concerne *la funzione e la consistenza qualitativa della normazione ecclesiastica*. La “secondarietà” della restante parte dell’insegnamento nell’Aula delle Benedizioni non significa ovviamente trascurabilità o poca importanza, bisogna anzi considerare che il tema del Convegno riguardava proprio il legame tra la legge canonica e la vita della Chiesa. Alla luce di questa precisazione la puntualizzazione preliminare («Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire...»), compiendo quasi un passo indietro rispetto all’impostazione prescelta, acquista un valore euristico ancor maggiore: ha indicato una più ampia o profonda impostazione della questione e risulta perciò estremamente preziosa a livello epistemologico e metodologico. Il prosieguo dell’argomentazione evidenzia ad ogni modo che l’auspicabile incremento della prospettiva fondamentale nell’approccio al diritto nella Chiesa non esclude affatto, ma al contrario reclama, un successivo riscontro legislativo. L’orientamento giusrealista non ignora d’altronde il ruolo decisivo dell’attività normativa: la dimensione giuridica della comunione comprende come momento costitutivo e conformante anche la *communio disciplinae*<sup>26</sup>. La subordinazione ontologica della legge rispetto alla realtà giuridica regolata non può certo misconoscere allora il concreto «bisogno di norme» e la proficuità di un sistema organico ed evoluto.

Chiarita la stretta correlazione della specificazione umana con l’intrinseca giuridicità dei beni salvifici, le indicazioni apparentemente più

---

come un servizio (cf. LG, n. 3)» (cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», cit. p. XII). Cf J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in J.J. CONN E L. SABBARESE (a cura di), «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, pp. 507-522, solo per citare uno dei molti suoi contributi sull’ecclesialità del processo canonico.

<sup>25</sup> La scansione letterale del Discorso avvalorava la rispondenza di quest’osservazione al pensiero pontificio: dopo aver esposto il «concetto fondamentale» sopra esposto, Benedetto XVI non solo introduce un nuovo capoverso, ma disgiunge le considerazioni successive: «Il Codice di diritto canonico contiene poi le norme prodotte dal Legislatore ecclesiale...».

<sup>26</sup> Cf ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 196-200.



rilevanti riguardano probabilmente *la modernizzazione ed il perfezionamento tecnico-contenutistico del sistema vigente*. La qualità anche formale della legge è una condizione di efficacia e di proficuità dell'ordine costituito. L'invito a coltivare l'*eunomia* redazionale («deve, anzitutto, essere una legge ben strutturata»; «deve essere formulata in modo chiaro, senza ambiguità, e sempre in armonia con le restanti leggi della Chiesa») in un contesto che rifugge normalmente dal rigorismo e dal formalismo può essere inteso come una raccomandazione a curare l'*iter* di gestazione dei provvedimenti sia a livello centrale che locale. Il Papa parla perspicacemente anche della necessaria attività, congenita in ogni ordinamento positivo, di abrogazione, modifica, interpretazione e integrazione di norme. Le asserzioni pontificie, se private dei principi e dei criteri di riferimento richiamati, rischiano però di ridursi solo ad un doveroso omaggio al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi o ad un incoraggiamento a proseguire nella grande opera di rinnovamento istituzionale aperta dal suo Predecessore<sup>27</sup>. L'insidia peggiore sta nell'impostare meccanicisticamente o tecnicisticamente l'ausilio al compito di promozione, garanzia e interpretazione del diritto nella Chiesa smarrendo l'orizzonte di senso e di valore additato<sup>28</sup>. Benedetto XVI ha ritenuto invece di precisare il *fine*, la *natura* e le *caratteristiche* della *lex canonica*. *L'enucleazione di alcuni elementi essenziali della legge ecclesiale* costituisce pertanto un ulteriore possibile legato del Discorso.

Ancorché l'allocuzione non abbia un tono didattico ed un intento didascalico, la stessa sequenza seguita pare sottendere la schematizzazione logica proposta (fine, natura, caratteristiche). Fermo

---

<sup>27</sup> Cf Z. GROCHOLEWSKI, *Giovanni Paolo II, legislatore*, in questa Rivista, 17 (2005), pp. 335-344.

<sup>28</sup> Benché con un intento prevalentemente teologico e non giuridico, ricorrendo ad una nota tesi dell'esegesi veterotestamentaria, Ratzinger-Benedetto XVI ha proposto la percezione della giustapposizione tra diritto casuistico e diritto apodittico come criterio interpretativo delle prescrizioni scritturistiche («Il rapporto tra diritto casistico e diritto apodittico – secondo Crüsemann – potrebbe essere definito con la coppia concettuale di "regole" e "principi"» [*Gesù di Nazaret*, Milano 2007, pp. 153-154]). La natura del messaggio cristiano porterebbe anche a sviluppare la funzione apodittica o direttiva dello *ius* («far valere l'essenziale nocciolo divino del diritto quale criterio e linea d'orientamento per ogni sviluppo del diritto e per ogni ordinamento sociale» [*ibid.*]).

restando l'indiscusso fine ultimo e totalizzante della *salus animarum*, richiamando la Costituzione di promulgazione del *Codex*, il «bisogno di norme» viene ricondotto alla *strutturazione, organizzazione, regolamentazione, garanzia ed incentivo* della compagine radunata dallo Spirito<sup>29</sup>. Emerge *ictu oculi* che la legislazione non è riducibile alla mera fissazione delle regole di condotta tra i fedeli, si estende pure alla costituzione e allo sviluppo dei vincoli della comunione<sup>30</sup>. La legge nella Chiesa rispetta ed esalta pertanto la portata solidale e liberatoria della Legge evangelica. Ancora una volta poi si può notare l'inestricabile intreccio delle disposizioni con i beni salvifici: ciascuna finalizzazione risponde ai tratti distintivi del patrimonio visibile della Sposa di Cristo: l'istituzionalità comunitaria e gerarchica, la sacra potestà e l'amministrazione dei Sacramenti, le relazioni mutue e i diritti dei fedeli, la libertà e la partecipazione individuale e collettiva alla vita e alla missione del popolo di Dio. Le prescrizioni si adeguano in definitiva alla natura delle cose giuste e non viceversa.

Per quanto riguarda la consistenza della legge, l'insegnamento del Papa è abbastanza chiaro e perentorio: «la Chiesa riconosce alle sue leggi la natura e la funzione strumentale e pastorale per perseguire il suo fine proprio». La *strumentalità* evidenzia la funzione ausiliaria e servente della *regola iuris* e al contempo la contingenza e perfettibilità del mezzo tecnico. La *connotazione pastorale* evita invece giustapposizioni e improprie riserve antiggiuridiche<sup>31</sup>. La prudenza di governo si avvale in pratica della

---

<sup>29</sup> Cf cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», cit., pp. XII-XIII.

<sup>30</sup> La funzione strutturante e organizzatoria e non solo regolativa di condotte del sistema giuridico è stata chiaramente esposta da J. HERVADA - P. LOMBADÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico*, I, Pamplona 1970, pp. 39-42, e riproposta nei *Prolegómenos I* di A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coordinamento e direzione), *Comentario exegético al código de derecho canónico*, I, Pamplona 1996, pp. 41-44.

<sup>31</sup> Cf *Nella verità, la giustizia*, cit., pp. 516-520 e J. HERRANZ, «*Salus animarum*», *principio dell'ordinamento canonico*, in questa Rivista, 12 (2000), pp. 291-306. Giovanni Paolo II in una magistrale trattazione del tema chiariva perentoriamente: «La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. (...) Ne consegue che ogni contrapposizione tra pastoralità e giuridicità è fuorviante. Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi

statuizione imperativa in ordine alla consecuzione del bene comune ma non è vincolata alla provvisorietà delle acquisizioni raggiunte<sup>32</sup>.

In ultimo, i requisiti di congruenza della *lex* additati, a parte la chiarezza ed univocità del dettato normativo, sono la *ragionevolezza*, *l'aderenza alla realtà storica* e *l'armonia sistematica*<sup>33</sup>. È significativo che l'intelligibilità del mandato sia espressamente ricondotta al «fondamento teologico» in quanto «titolo di legittimità ecclesiale»: la matrice soprannaturale non esclude affatto l'obbligo di conformarsi alla retta ragione e l'indubbia presentazione della prescrizione come *ordinatio rationis*. Il Pontefice, in linea con la propria sensibilità, prevenendo derive volontaristiche o autoritaristiche, esalta dunque la *rationabilitas* del sistema canonico<sup>34</sup>. Anche la visione d'insieme mira a comporre, sempre con realismo e senso della storia, organicamente e unitariamente le tessere del citato mosaico. La singola disposizione normativa allora non è una monade isolata ma un modo di concorrere all'integrazione di tutto il popolo cristiano. I tre principi direttivi esposti trovano una non lontana corrispondenza nell'accento iniziale alla vigilanza del Pontificio Consiglio (completezza, aggiornamento e coerenza della legislazione della Chiesa) e si trasformano così in precisi criteri di giudizio assiologici e linee di lavoro per l'avvenire.

---

meno giuridico» (*Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, «AAS», 82 [1990], p. 874).

**32** J. Hervada concludeva un commento di sintesi sulla codificazione con queste parole: «*Resumiendo, podemos decir que el nuevo CIC es para los fieles una legislatio libertatis, para la organización eclesiástica una legislatio cooperationis y para todos es la Lex Vaticani II de nuestra época*» («*Scripta Theologica*», 15 [1983], p. 750). L'ultima espressione sottolinea tra l'altro il riferimento al grado di penetrazione raggiunto in un momento storico determinato.

**33** L'esposizione può evocare i criteri interpretativi (realismo, senso della storia e criterio teleologico) a suo tempo invocati anche da Herranz (*op. ult. cit.*, pp. 302-306).

**34** «La *rationabilitas* richiede: a) la conformità delle decisioni di governo col messaggio evangelico (...) ed in special modo col diritto divino; b) il realismo, ovvero l'adeguamento delle decisioni alle situazioni reali» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 253). Cf anche R. COPPOLA, *Diritto divino e «rationabilitas» della legislazione ecclesiastica*, in A. FILIPPONIO e R. COPPOLA (a cura di), *Diritto divino e legislazione umana*, Torino 1998, pp. 243-269.

Evidentemente i passaggi, gli accostamenti e le considerazioni proposte riflettono un tentativo di concettualizzazione personale, la dichiarata "preoccupazione" del Papa dovrebbe assicurare comunque – almeno ci auguriamo – la fedeltà di fondo alla *mens Auctoris* ed allontanare il rischio di clamorosi fraintendimenti. La scontata conclusione è allora che il miglior servizio alla giustizia nella Chiesa consiste nel rispettare l'oggetto della suddetta virtù: ogni possibile contributo all'arricchimento del sistema canonico dunque non risponde tanto ad un miglioramento degli aspetti tecnici quanto al contributo alla maturazione prudenziale e sapienziale dell'arte del diritto.